



30114-21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- Dott. ANTONIO - Presidente -
- FRANCESCO ESPOSITO
- Dott. MAURA CAPRIOLI - Rel. Consigliere -
- Dott. MARIA ENZA LA TORRE - Consigliere -
- Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI - Consigliere -
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -

IRPEG IRES
ACCERTAMENTO

Ud. 07/07/2021 - CC

R.G.N. 7830/2020

Rep. *non 30/11/20*

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 7830-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (omissis) , in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- *ricorrente* -

contro

(omissis) , in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)
(omissis) , che lo rappresenta e difende;

- *controricorrente* -

*6690
21*

avverso la sentenza n. 4338/7/2019 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il
16/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA
CAPRIOLI.

Rg 7830/2019

FATTO e DIRITTO

Considerato che:

La CTR del Lazio, con sentenza nr 4338/2019, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della società (omissis) s.r.l. avverso la decisione della CTP di Roma con cui era stato accolto il ricorso della contribuente avente ad oggetto gli avvisi di accertamento Ires ed Iva per gli anni dal (omissis) al (omissis)

Il Giudice di appello rilevava, per gli aspetti che qui interessano, la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del soggetto legittimato non sanato dal successivo intervento del legale rappresentante della società in assenza del rinnovo delle previste formalità introduttive e della ratifica delle attività da parte del soggetto non legittimato.

Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso la società.

Si deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art 7 della legge 212/2000, dell'art 42 secondo comma del d.p.r. 600/1973 e dell'art 56 quinto comma del d.p.r. nr 633/1972, in relazione all'art 360, primo comma, nr 3 c.p.c.

Si sostiene infatti, alla luce dell'intervenuta notifica degli avvisi di accertamento al legale rappresentante della società, che le attività compiute in base alla segnalazione del dicembre del 2014 non avrebbero rivestito alcuna rilevanza né formale e neppure sostanziale ai fini della determinazione della pretesa, interamente fondata sul processo verbale del 30.3.2015, evidenziando altresì che alla verifica del 2015 aveva assistito l'amministratore giudiziario che aveva presenziato alle attività del dicembre 2014.

Si afferma pertanto che, in questo quadro fattuale, non poteva ritenersi violato il principio del contraddittorio non essendo richiesta l'allegazione di un atto che neppure può ritenersi presupposto.

Il motivo è inammissibile in quanto non coglie l'unica *ratio decidendi*.

Occorre rilevare che l'inefficacia dell'avviso di accertamento non è stata ravvisata dalla CTR nel difetto di motivazione dell'atto impositivo per la mancata allegazione dell'atto presupposto al processo verbale o per l'insufficiente riproduzione del contenuto essenziale. La CTR ha infatti ritenuto che in ogni caso il problema nella specie riguardava a monte la formazione del verbale, che il giudice assumeva avvenuta in violazione del contraddittorio.

Tale supposta violazione, che costituisce l'unica *ratio* della decisione, fu ravvisata nel fatto che l'accesso fu eseguito in assenza del legale rappresentante della società cui non era stata data comunicazione delle operazioni di verifica intraprese alla presenza in data 5.12.2014 dell'ex custode giudiziario della società, Damis Carmine.

Tale *ratio* non risulta scalfita dal ricorso che si sofferma unicamente sulla questione del rispetto del requisito motivazionale.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di legge vigenti.


P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di legittimità, che si liquidano in € 6.000,00, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Roma 7.7.2021

Il Presidente

(Antonio Francesco Esposito)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



oggi, 26 OTT 2021

IL CANCELLIERE ESPERTO

Margherita Occhipinti

